

Deliberazione Giunta Regionale 21/06/2006, n. 1066

“Attuazione in materia di polizia mortuaria della D.R.G. 296/2006 concernente la semplificazione delle procedure obsolete”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 36 del 26/07/2006]

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alla sanità e servizi sociali;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di ufficio competente, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;
- b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

VISTA la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

A VOTI UNANIMI, espressi nei modi di legge,
DELIBERA:

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare la sospensione temporanea delle procedure in materia di polizia mortuaria, di cui alla D.G.R. 22 febbraio 2006, n. 296, come riportato nel documento istruttorio del presente atto;
- 3) di dare mandato al dirigente responsabile dell'Ufficio dirigenziale temporaneo prevenzione di procedere ad eventuali integrazioni o modifiche del presente atto che si rendessero necessarie;
- 4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Relatore ROSI

La Presidente LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: ATTUAZIONE, IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA, DELLA DGR 22 FEBBRAIO 2006, N. 296, CONCERNENTE LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE OBSOLETE

Con D.G.R. 22 febbraio 2006, n. 296, la Giunta regionale ha recepito il documento, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e PPAA nella seduta del 9 febbraio 2006.

Il documento contiene le proposte del gruppo di lavoro interregionale, di cui al decreto del Ministro della salute del 13 ottobre 2004, finalizzate alla semplificazione delle procedure relative ad alcune autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie considerate ormai obsolete.

Nella legislazione italiana si sono consolidate nel tempo procedure che non sono più ritenute appropriate ed efficaci in quanto i rischi per la salute previsti all'epoca della formulazione delle stesse non risultano più attuali. Peraltro tali attività, che gravano essenzialmente sul Servizio sanitario, costituiscono uno spreco di risorse per la comunità.

La Regione Umbria, con propri atti ha già provveduto la sospensione del libretto sanitario per alimentaristi ed il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori e/o apprendisti non a rischio (D.G.R. n. 758/2000 e D.G.R. 1265/2005), ed è stato recentemente approvato l'atto concernente la sospensione temporanea di procedure obsolete in materia di prevenzione (D.G.R. n. 910 del 31 maggio 2006).

Con il presente atto viene data attuazione alle disposizioni della deliberazione citata in premessa, procedendo alla sospensione temporanea di procedure concernenti la polizia mortuaria.

Tali procedure rispondono ai seguenti requisiti:

- a) la non attualità, in quanto i determinanti storici, epidemiologici, sociali mostrano che i rischi per la salute, alla cui prevenzione la procedura è preposta, non sono più attuali;
- a) assenza di coerenza logica, in quanto non c'è congruità tra gli obiettivi perseguiti e i metodi adottati per raggiungerli.

Pertanto, considerato che la abolizione di tali procedure consente il miglior utilizzo di risorse finanziarie ed umane dei Servizi dei dipartimenti di prevenzione delle Az. USL, in interventi preventivi di provata efficacia, e considerato altresì che le procedure di che trattasi sono inerenti alla prevenzione sanitaria e che con D.G.R. n. 2224/2005 le competenze regionali in materia sono state trasferite all'Ufficio dirigenziale temporaneo prevenzione (UDTP), si propone alla Giunta regionale la sospensione temporanea delle seguenti procedure:

- i trattamenti antiputrefattivi di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, per il trasporto delle salme, tranne nei casi in cui lo prescriva il medico necroscopo o la salma venga trasportata in paesi esteri regolati da particolari ordinamenti, e la sospensione dell'obbligo di cui all'art. 48 del D.P.R. 285/90 che impone all'operatore sanitario di procedere al trattamento antiputrefattivo;
- la certificazione dello stato delle condizioni igieniche dei carri funebri di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.P.R. 285/90. L'impresa apporrà anche nel registro conservato nel carro funebre di cui al comma 3 dell'art. 20 il timbro (allegato 1) indicante la sospensione del certificato;
- la certificazione di idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature di cui al comma 3 dell'art. 21 del D.P.R. 285/90;
- il certificato di trasporto da comune a comune, di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90 e le procedure di cui all'art. 18 del D.P.R. 285/90;
- il certificato di conformità del feretro di cui alla C.M. 24 giugno 1993, n. 24, punto 9.7. All'atto della chiusura del feretro, la verifica della identità del defunto, l'applicazione dei sigilli per attestare la regolarità del confezionamento del feretro stesso e la verifica sull'osservanza delle norme prescritte per il trasporto, sono effettuate direttamente dagli addetti al trasporto i quali accertano l'avvenuta esecuzione degli adempimenti in qualità di incaricati di pubblico servizio (allegato 2);
- l'obbligo della presenza dell'operatore sanitario alle esumazioni di cui al comma 3 dell'art. 83 del D.P.R. 285/90 ed alle estumulazioni di cui al comma 5 dell'art. 86 dello stesso decreto. L'incarico è delegato al responsabile del cimitero od a persona da questi designata;
- l'obbligo di dichiarazione da parte dell'operatore sanitario che la esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica, di cui alla lettera b) dell'art. 84 del D.P.R. 285/90;
- l'obbligo da parte dell'operatore sanitario, nelle estumulazioni di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, dell'accertamento di perfetta tenuta del feretro e della dichiarazione sulla trasferibilità dello stesso senza alcun pregiudizio per la salute pubblica, di cui al comma 1 dell'art. 88 del D.P.R. 285/90;
- la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 88 del D.P.R. 285/90;
- il parere dell'operatore sanitario per la costruzione di edicole funerarie e di sepolcri privati, di cui all'art. 94 del D.P.R. 285/90. Il parere è sostituito da autocertificazione da parte del direttore dei lavori, da inviare alla Az. USL competente.

Per quanto concerne l'art. 101 del D.P.R. 285/90, si rimanda alla normativa già prevista nell'allegato 2 (tumulazione privilegiata) della D.G.R. n. 1607 del 12 dicembre 2001, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 serie generale, parte I e II del 23 gennaio 2002.

Per quanto concerne, nella cremazione, l'obbligo di autenticazione della firma del medico curante o del medico necroscopo da parte dell'operatore sanitario, di cui all'art. 79, comma 4, del D.P.R. 285/90, esso risulta superato dalla normativa di settore vigente in Umbria quale la L.R. n. 12/04, «Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali» nonché la D.G.R. 603/05, (linee di indirizzo ai Comuni per la redazione dei regolamenti di polizia mortuaria).

Al fine di uniformare i certificati necroscopici di cui al D.P.R. 285/90 in uso presso le Aziende USL e le aziende ospedaliere si propone altresì alla Giunta regionale l'approvazione del certificato come da facsimile (allegato 3).

Perugia, li 16 giugno 2006
L'istruttore
GIANFRANCO TANZILLI

ALLEGATO 1
FAXSIMILE DICITURA TIMBRO INDICANTE LA SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO
DELLE CONDIZIONI IGIENICHE DEI CARRI FUNEBRI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 20
DEL DPR 285/90, DA APPORRE SUL REGISTRO DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 20
DELLO STESSO DECRETO:

Art. 20, comma 2 e 3, DPR 285/90 DGR n. _____ del _____
--

ALLEGATO 2 ^[1]
VERBALE DI CHIUSURA FERETRO PER TRASPORTO CADAVERE

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a _____ residente a _____ in via _____ n. _____ in qualità di addetto al trasporto, chiamato ad eseguire il trasporto del cadavere di _____ nato/a _____ il _____ residente a _____ in via _____ dal Comune di _____ al Cimitero di _____ previa sosta presso _____ per la celebrazione delle esequie.

Nella sua veste di incaricato di pubblico servizio, consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA CHE:

Il cadavere sopra generalizzato trascorso il periodo di osservazione è stato riposto in idonea cassa conformemente alla prescrizioni previste dalla vigente normativa in relazione alla destinazione e distanza da percorrere ed in particolare (barrare il caso corrispondente):

- ☐ Il cadavere è stato racchiuso in duplice cassa, una di legno e una di metallo (zinco) ermeticamente chiusa mediante saldatura a fuoco o a freddo;
- ☐ Il cadavere è stato racchiuso nella sola cassa di legno foderato internamente con materiale biodegradabile autorizzato dal Ministero della Salute ed idoneo al trasporto fuori regione anche per distanze superiori a 100 chilometri;
- ☐ Il cadavere è stato racchiuso nella sola cassa di legno;

Sono state adottate particolari precauzioni igienico-sanitarie e nella fattispecie _____
Esternamente al feretro è stata applicata una targhetta metallica riportante cognome, nome, data di nascita e di morte del/la defunto/a.

Il trasporto ha avuto inizio in data odierna alle ore _____ come da autorizzazione del Comune di _____ in data _____ autor. n. _____

La movimentazione del feretro e il trasporto dal luogo di partenza a quello di destinazione viene effettuato avvalendosi di idoneo personale e di carro funebre il cui impiego è conforme alle norme vigenti.

Autocarro targa _____ (autocertificazione allegata recante dichiarazione di idoneità del carro, indicazione della sede abituale di rimessa del carro e dichiarazione della idoneità della rimessa stessa).

Alla presenza dei familiari del defunto/a ha personalmente provveduto all'identificazione del cadavere mediante:

- ☐ (tipo documento) _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____
- ☐ la seguente forma _____

^[1] Allegato modificato dalla D.R.G. 20/12/2006, n. 2274.

A garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto ha apposto sulle viti di chiusura del coperchio un sigillo dell'impresa che effettua il trasporto (sul quale è impresso il nominativo dell'impresa stessa), riprodotto anche in calce al presente documento.

La presente dichiarazione di eseguite prescrizioni viene allegata in originale alla documentazione che accompagna il feretro fino al cimitero/crematorio di destinazione. Copia viene conservata agli atti dell'impresa funebre che ha eseguito la chiusura ed il trasporto. Copia è inviata anche a mezzo telefax o altro sistema telematico al Comune ed alla ASL di partenza, ed al Comune di arrivo.

_____ li _____ Addetto alla chiusura _____
_____ li _____ Addetto al trasporto _____

Il sottoscritto _____ addetto alla struttura ricevente, denominata _____ Sita in _____ riceve il feretro sopra indicato il giorno _____ alle ore _____

_____ li _____
Il dichiarante _____

ALLEGATO 3 ^[2]
CERTIFICATO NECROSCOPICO
(dpr n. 285/90)

Il sottoscritto, (nome e cognome), medico necroscopo, dichiara di aver eseguito l'ispezione del cadavere _____ nato/a a _____ il _____ residente in _____

L'identificazione della salma è stata possibile mediante:

- ☐ documento _____ n. _____ rilasciato da _____
- ☐ testimonianza di:
1. _____ Documento _____ rilasciato da _____ il _____ firma _____
2. _____ Documento _____ rilasciato da _____ il _____ firma _____
- ☐ conoscenza personale

Il cadavere presenta i caratteri di una morte reale avvenuta il ____/____/____ alle ore _____ presso (domicilio, casa di cura, altro luogo) _____ in via _____ Città _____

accertata tramite:

- ☐ segni abiotici consecutivi (ipostasi, rigidità, putrefazione, ecc.)
- ☐ altro _____

Considerato che:

- ☐ non ricorrono le ipotesi seguenti, non si dettano disposizioni.
- ☐ ricorre la seguente situazione (segnare l'ipotesi che ricorre):
- ☐ sussistono elementi che rendono necessario il nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria
- ☐ la morte è dovuta a malattia infettiva e diffusiva (comma 1 art. 11 DPR 285/90)
- ☐ altro _____

nelle diverse operazioni dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni _____

La sepoltura può avvenire dopo _____ ore dall'ora della morte.

Il presente certificato è rilasciato in _____ il _____ alle ore _____

Il medico necroscopo (timbro e firma del medico)

^[2] Allegato modificato dalla D.R.G. 20/12/2006, n. 2274.